Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 60 dell'11 marzo 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 56

Riconoscimenti di titoli di studio comunitari ed extracomunitari abilitanti all'esercizio di attività professionali nel territorio nazionale, emanati da amministrazioni diverse.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 16 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Marta Dolinská, di titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica Slovacca, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia e della Città di Venezia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Marta Dolinská, cittadina slovacca, nata a Myjava il 7 marzo 1975, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «sprievodca cestovnèho ruchu» acquisito nella Repubblica Slovacca, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia e nella Città di Venezia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo, italiano, slovacco e ceco;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Marta Dolinská ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994 scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 luglio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui al citato art. 6 consistente in una prova attitudinale articolata in un esame scritto e orale per ogni ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma e della provincia di Venezia che hanno indicato il contenuto della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Marta Dolinská nata a Myjava il 7 marzo 1975, cittadina slovacca, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia e della Città di Venezia nelle lingue: russo, italiano, slovacco e ceco.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale articolata in un esame scritto e orale, per ogni ambito territoriale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta non prima di mesi sei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO A

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (scritta e orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Marta Dolinská nata a Myjava il 7 marzo 1975 e residente a Labico, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali negli ambiti di Roma e provincia e della Città di Venezia.

Tenuto conto che la sig.ra Marta Dolinská risulta essere un «professionista» già qualificato nella Repubblica Slovacca e che è stata

accertata la sua conoscenza delle lingue: russo, italiano, slovacco e ceco le materie oggetto della prova scritta e orale sono così individuate:

PROVINCIA DI ROMA

Prova scritta: anche mediante questionario, in materia di cultura storico-artistica, archeologica, produttiva nonché economica ed ambientale delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Prova orale: cultura storico-artistica generale

Conoscenza di eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale, in relazione al territorio regionale e, in particolare e con maggiore dettaglio, a quello della provincia di Roma.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e, in particolare, della provincia di Roma per quanto attiene a: le vie di comunicazione principali, la situazione orografica, i parchi e riserve naturali, l'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica; nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione

CITTÀ DI VENEZIA

Esame scritto ed orale

storia

Caratteri dei vari periodi della storia veneta, con conoscenza particolare della storia di Venezia (politica, culturale ed economica) con speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima.

storia dell'arte

Conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.

geografia

Caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e delle attività produttive. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e dei dintorni di Venezia: Murano, Burano, Torcello, San Francesco del Deserto, San Lazzaro degli Armeni, Lido, Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano, Noale;

tradizioni e manifestazioni

Conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

ville venete

Conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia e delle più importanti Ville del Veneto.

itinerari turistici

Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

Principali ville venete: Foscari (Malcontenta), Pisani (Strà), Widmann-Foscari (Riscossa di Mira), Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra «La Rotonda» (Vicenza), Valmarana «ai Nani» (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno), Rocca Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Villa - Castello Giustinian (Roncade), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana Maggiore).

elementi fondamentali di medicina di primo soccorso

L'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze.

arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali.

materiale di pronto soccorso.

i principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati.

La responsabilità penale.

legge regionale 4 novembre 2002, n. 33:

articoli 20, 82/90 ed allegato T

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

DECRETO 16 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Serra, di titolo di formazione professionale acquisito in Gran Bretagna, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Ana Serra, cittadina britannica, nata a Gibilterra l'8 giugno 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «guide» rilasciato da Gibraltar Tourist

Board, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue inglese e spagnolo;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Ana Serra ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 31 maggio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui al citato art. 6 consistente in un tirocinio di adattamento della durata di mesi dodici;

Acquisito agli atti il parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ana Serra, cittadina britannica, nata a Gibilterra l'8 giugno 1972, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue inglese e spagnolo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, della durata di mesi dodici da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il capo del Dipartimento: Balducci

Allegato A

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Ana Serra.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Ana Serra, nata a Gibilterra l'8 giugno 1972 e residente a Fonte Nuova, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio «Roma e provincia».

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese e spagnolo, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale: conoscenza di eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, sotto il profilo storico/archeologico/artistico e culturale, in relazione al territorio regionale e, in particolare e con maggior dettaglio, a quello della provincia di Roma.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e, in particolare, della provincia di Roma per quanto attiene a: le vie di comunicazione principali, la situazione orografica, i parchi e riserve naturali, l'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica; nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme d'esercizio della professione.

Lingua Italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

DECRETO 16 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Jarmila Molnárová, di titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica Slovacca, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turi-

smo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Jarmila Molnárová, cittadina slovacca, nata a Trnava il 13 agosto 1975, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «sprievodca cestovnèho ruchu» acquisito nella Repubblica Slovacca, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano e slovacco;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Jarmila Molnárová ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994 scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 luglio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui al citato art. 6 consistente in una prova attitudinale articolata in un esame scritto e orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato il contenuto della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Jarmila Molnárová, nata a Trnava il 13 agosto 1975, cittadina slovacca, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: italiano e slovacco.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale articolata in un esame scritto e orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO A

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994.

Il contenuto del programma di che trattasi — prova attitudinale (scritta e orale) — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Iarmila Molnárová, nata a Trnava il 13 agosto 1975 e domiciliata a San Benedetto del Tronto, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito di Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Jarmila Molnárová risulta essere un «professionista» già qualificato nella Repubblica Slovacca e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano e slovacco le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Prova scritta: anche mediante questionario, in materia di cultura storico-artistica, archeologica, produttiva nonché economica ed ambientale delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Prova orale: cultura storico-artistica generale

Conoscenza di eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale, in relazione al territorio regionale e, in particolare e con maggiore dettaglio, a quello della provincia di Roma.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e, in particolare, della provincia di Roma per quanto attiene a: le vie di comunicazione principali, la situazione orografica, i parchi e riserve naturali, l'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica; nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

DECRETO 16 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Marta Dolinská, della formazione professionale acquisita nella Repubblica Slovacca, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza della sig.ra Marta Dolinská, cittadina slovacca, nata a Myjava il 7 marzo 1975, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica Slovacca, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: russo, italiano, slovacco e ceco;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra. Marta Dolinská ha esercitato il diritto di opzione di cui l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 scegliendo quale misura compensativa il compimento della prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 3 aprile 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa consistente in una prova attitudinale articolata in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma che ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Marta Dolinská, nata a Myjava il 7 marzo 1975, cittadina slovacca è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue russo, italiano, slovacco e ceco.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale (esame orale) di cui in premessa da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Marta Dolinská, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale, così come previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 229/2002.

Tenuto conto che la sig.ra Marta Dolinská risulta essere un «professionista» già qualificato nel suo Paese la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

Programma d'esame

a) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

b) organizzazione e legislazione turistica;

c) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;

d) nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

e) tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

DECRETO 16 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicoletta Cotugno, di titolo di formazione professionale acquisito in Austria, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Nicoletta Cotugno, cittadina austriaca, nata a Salisburgo l'8 gennaio 1973, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «fremdenfürer», acquisito in Austria ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: tedesco e italiano;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Nicoletta Cotugno ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 3 aprile 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui al citato art. 6 consistente in un tirocinio di adattamento della durata di mesi dodici;

Acquisito agli atti il parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti della misura compensativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nicoletta Cotugno, cittadina austriaca, nata a Salisburgo l'8 gennaio 1973, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue tedesco e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi dodici, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il capo del Dipartimento: Balducci

Allegato A

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Nicoletta Cotugno.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Nicoletta Cotugno, nata a Salisburgo l'8 gennaio 1973 e residente a Neumarkt, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio di Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue tedesco e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale: conoscenza di eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, sotto il profilo storico/archeologico/artistico e culturale, in relazione al territorio regionale e, in particolare e con maggior dettaglio, a quello della provincia di Roma.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e, in particolare, della provincia di Roma per quanto attiene a: le vie di comunicazione principali, la situazione orografica, i parchi e riserve naturali, l'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica; nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme d'esercizio della professione.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

DECRETO 16 gennaio 2008.

Integrazione al decreto 4 ottobre 2007 relativo al «riconoscimento, alla sig.ra Alona Doroshchuk, di titolo di formazione professionale acquisito in Ucraina, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia, di Milano e provincia e della Città di Venezia».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Visto il proprio precedente decreto datato 4 ottobre 2007 con il quale si riconosceva alla sig.ra Alona Doroshchuk il titolo di formazione professionale ucraino quale titolo abilitante per l'accesso ed esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia, Milano e provincia e della Città di Venezia;

Visto che nel citato decreto veniva indicato il contenuto della misura compensativa consistente in una prova attitudinale articolata in un esame scritto e orale per il solo ambito della città di Venezia;

Considerato che anche le province di Roma e Milano hanno comunicato i contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Alona Doroshchuk, cittadina ucraina, nata a Kiev il 12 novembre 1965, per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia e di Milano e provincia dovrà superare la misura compensativa di cui in premessa secondo le indicazioni fornite dalle rispettive province il cui contenuto è individuato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO A

Riconoscimento del titolo di guida turistica per l'ambito «Roma e provincia e Milano e provincia».

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Alona Doroshchuk, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito di Roma e provincia e di Milano e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Alona Doroshchuk risulta essere un «professionista» già qualificato in Ucraina e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo, ucraino e italiano, la prova attitudinale consiste in una prova scritta e orale nelle materie sottoelencate. Provincia di Milano:

Prova scritta: elementi storico-artistici, geografici, paesaggistici ed economici della località per la quale il candidato ha chiesto l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, con riferimento all'ambito territoriale di Milano e provincia.

Prova orale:

Materie della prova scritta;

Nozioni di storia, geografia e cultura generale d'Italia, con particolare riferimento all'ambito territoriale della provincia di Milano per il quale il candidato ha richiesto l'abilitazione all'esercizio della professione;

Nozioni fondamentali di storia dell'arte sull'Italia, dalle origini ad oggi;

Conoscenza specifica delle caratteristiche artistiche e storiche dei beni monumentali, religiosi ed archeologici ubicati in Milano e provincia;

Conoscenza sotto il profilo storico ed artistico delle opere d'arte esposte al pubblico nei musei, nelle biblioteche e nelle gallerie pubbliche esistenti nella provincia prescelta;

Organizzazione pubblica del turismo e dei beni culturali a livello centrale, regionale e locale. Normativa vigente per il turismo in Lombardia;

Norme per l'esercizio della professione di guida turistica, compiti della guida turistica;

Il candidato nel colloquio dovrà illustrare in modo corretto e con termini appropriati un'opera d'arte, la visita ad un museo e un itinerario turistico di Milano e provincia;

Principali usi e costumi; principali manifestazioni a carattere turistico con riferimento all'ambito territoriale di Milano e provincia. Conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Provincia di Roma:

Prova scritta: anche mediante questionario, in materia di cultura storico-artistica, archeologica, produttiva nonché economica ed ambientale delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Prova orale:

Cultura storico-artistica generale

Conoscenza di eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale, in relazione al territorio regionale e, in particolare e con maggiore dettaglio, a quello della provincia di Roma.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e, in particolare, della provincia di Roma per quanto attiene a: le vie di comunicazione principali, la situazione orografica, i parchi e riserve naturali, l'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica; nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

DECRETO 16 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Liudmila Varkulenets, di titolo di formazione professionale acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione, nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Liudmila Varkulenets, cittadina russa, nata a Valdai il 27 marzo 1973, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale «di specialista in servizi turistici» con la specializzazione in «servizio socio-culturale e turismo» acquisito in Russia, unitamente all'esercizio dell'attività di guida turistica per due anni ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 3 aprile 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame scritto e orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti della prova attitudinale consistente in un esame scritto e orale;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Liudmila Varkulenets possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma con validità fino al 31 luglio 2008 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Liudmila Varkulenets, cittadina russa, nata a Valdai il 27 marzo 1973, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: russo e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un esame scritto e orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il capo del Dipartimento: Balducci

Allegato A

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Liudmila Varkulenets, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Liudmila Varkulenets risulta essere un «professionista» già qualificato in Russia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo e italiano, la prova attitudinale consiste in una prova scritta e orale nelle materie sottoelencate.

Prova scritta: anche mediante questionario, in materia di cultura storico-artistica, archeologica, produttiva nonché economica ed ambientale delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Prova orale:

Cultura storico-artistica generale

Conoscenza di eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale, in relazione al territorio regionale e, in particolare e con maggiore dettaglio, a quello della provincia di Roma.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio è, in particolare, della provincia di Roma per quanto attiene a:

le vie di comunicazione principali, la situazione orografica, i parchi e riserve naturali, l'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica; nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

DECRETO 16 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Biljana Pokrajac, di titolo di formazione professionale acquisito in Bosnia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Biljana Pokrajac, cittadina bosniaca, nata a Zenica il 26 febbraio 1974, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo «Završenoj srednjoj stručnoj školi» rilasciato dall'Istituto professionale alberghiero-commerciale in Zenica di formazione professionale acquisito in Bosnia, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: bosniaco e inglese;

Considerato inoltre che la sig.ra Biljana Pokrajac risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 maggio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale: esame orale;

Acquisito agli atti il parere scritto dei rappresentanti di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Biljana Pokrajac, cittadina bosniaca, nata a Zenica il 26 febbraio 1974, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale: esame orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Biljana Pokrajac un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: bosniaco e inglese.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Biljana Pokrajac, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Biljana Pokrajac risulta essere un «professionista» già qualificato e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue bosniaco e inglese, la prova attitudinale consiste in un esame orale nelle materie sottoelencate.

legislazione turistica;

geografia turistica;

tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, tecniche di promozione e commercializzazione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

DECRETO 16 gennaio 2008.

Riconoscimento, al sig. Boris Regner, di titolo di formazione professionale acquisito in Croazia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del sig. Boris Regner, cittadino croato, nato a Beograd il 6 dicembre 1968, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica di direttore tecnico acquisita in Croazia, ai fini dell'accesso ed esercizio nel territorio nazionale della professione di «direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 21 febbraio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame scritto e orale;

Acquisito agli atti il parere dei rappresentanti di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti della prova attitudinale (esame scritto e orale);

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Boris Regner, cittadino croato, nato a Beograd il 6 dicembre 1968, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale che si articola in un esame scritto e orale, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà al sig. Boris Regner un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: inglese e croato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Boris Regner, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che il sig. Boris Regner risulta essere un «professionista» già qualificato in Croazia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese e croato, la prova attitudinale consiste in una prova scritta e orale nelle materie sottoelencate.

Prova scritta:

tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, elementi di contabilità obbligatoria, bilancio e contabilità gestionale;

principi di legislazione turistica.

Prova orale:

legislazione turistica;

geografia turistica;

tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, tecniche di promozione e commercializzazione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

DECRETO 16 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Costanzo, di titolo di formazione professionale acquisito in Australia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato agli Organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del della sig.ra Cristina Costanzo, cittadina italiana, nata a Biella il 7 luglio 1972, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale «Certificate IV in Tourism (guiding)» acquisito in Australia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: italiano e inglese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 3 aprile 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Biella che ha individuato i contenuti della stessa e in data 3 dicembre 2007 ha organizzato un'apposita sessione di esame per la verifica delle conoscenze dell'interessata nelle seguenti materie: legislazione turistica ed organizzazione turistica, disciplina delle comunicazioni dei trasporti, tecnica valutaria e doganale e geografia turistica;

Tenuto conto che la sig.ra Cristina Costanzo ha superato la prova d'esame risultando idonea alla professione;

Decreta:

Alla sig.ra Cristina Costanzo, cittadina italiana, nata a Biella il 7 luglio 1972, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: italiano e inglese.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

DECRETO 16 gennaio 2008.

Riconoscimento, al sig. Jason Pittelli, di titolo di formazione professionale acquisito in Canada, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del sig. Jason Pittelli, cittadino italo-canadese, nato a Toronto l'11 giugno 1979, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «tourist guide» acquisito in Canada, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: inglese, francese e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 6 luglio 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di diciotto mesi;

Acquisito agli atti il parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Jason Pittelli, cittadino italo-canadese, nato a Toronto l'11 giugno 1979, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: inglese, francese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il capo del Dipartimento: Balducci

Allegato A

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte del sig. Jason Pittelli, cittadino italo-canadese, nato a Toronto l'11 giugno 1979 e residente a Roma, di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: inglese, francese e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate.

Cultura storico-artistica generale: conoscenza di eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, sotto il profilo storico/archeologico/artistico e culturale, in relazione al territorio regionale e, in particolare e con maggior dettaglio, a quello della provincia di Roma.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e, in particolare, della provincia di Roma per quanto attiene a: le vie di comunicazione principali, la situazione orografica, i parchi e riserve naturali, l'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica; nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme d'esercizio della professione.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di diciotto mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

DECRETO 16 gennaio 2008.

Riconoscimento, al sig. Tarik Mohy Khalil Motwally, di titolo di formazione professionale acquisito in Egitto, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Milano e provincia e di Torino e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la discipli a dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista le istanze del sig. Tarik Mohy Khalil Motwally, cittadino egiziano, nato a Kalubia il 14 luglio 1962, dirette ad ottenere il riconoscimento del titolo di guida turistica acquisito in Egitto, ai fini dell'accesso ed esercizio negli ambiti territoriali di Milano e provincia e di Torino e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: arabo e italiano;

Considerato che il sig. Tarik Mohy Khalil Motwally risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa per ogni ambito territoriale consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame scritto e orale per la provincia di Milano e un tirocinio di adattamento della durata di mesi sei per la provincia di Torino in quanto l'interessato ha effettuato studi universitari che gli hanno consentito di avere relative alla località di esercizio della professione;

Sentito il rappresentante di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza delle province Milano e Torino e che solo la provincia di Milano ha già indicato i contenuti della prova attitudinale;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il sig. Tarik Mohy Khalil Motwally possiede un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciato dalla Questura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tarik Mohy Khalil Motwally, cittadino egiziano, nato a Kalubia il 14 luglio 1962, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Milano e provincia e di Torino e provincia subordinata-

mente al superamento della misura compensativa di cui in premessa secondo le indicazioni fornite dalle rispettive province.

Art. 2.

La misura compensativa sarà organizzata dalle rispettive province.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta e il tirocinio prolungato; qualora la misura compensativa abbia avuto esito positivo, le rispettive province rilasceranno al sig. Tarik Mohy Khalil Motwally un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: arabo e italiano.

Art. 3.

Per l'ambito Milano e provincia il contenuto della prova attitudinale è individuato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Con successivo decreto si provvederà ad indicare il contenuto dell'altra misura compensativa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Tarik Mohy Khalil Motwally, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito «Milano e provincia».

Tenuto conto che il sig. Tarik Mohy Khalil Motwally risulta essere un «professionista» già qualificato in Egitto e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue arabo e italiano, la prova attitudinale consiste in una prova scritta e orale nelle materie sottoelencate.

Prova scritta: elementi storico-artistici, geografici, paesaggistici ed economici della località per la quale il candidato ha chiesto l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, con riferimento all'ambito territoriale di Milano e provincia.

Prova orale:

Materie della prova scritta;

Nozioni di storia, geografia e cultura generale d'Italia, con particolare riferimento all'ambito territoriale della provincia di Milano per il quale il candidato ha richiesto l'abilitazione all'esercizio della professione;

Nozioni fondamentali di storia dell'arte sull'Italia, dalle origini ad oggi;

Conoscenza specifica delle caratteristiche artistiche e storiche dei beni monumentali, religiosi ed archeologici ubicati in Milano e provincia;

Conoscenza sotto il profilo storico ed artistico delle opere d'arte esposte al pubblico nei musei, nelle biblioteche e nelle gallerie pubbliche esistenti nella provincia prescelta;

Organizzazione pubblica del turismo e dei beni culturali a livello centrale, regionale e locale. Normativa vigente per il turismo in Lombardia;

Norme per l'esercizio della professione di guida turistica, compiti della guida turistica;

Il candidato nel colloquio dovrà illustrare in modo corretto e con termini appropriati un'opera d'arte, la visita ad un museo e un itinerario turistico di Milano e provincia;

Principali usi e costumi; principali manifestazioni a carattere turistico con riferimento all'ambito territoriale di Milano e provincia. Conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

DECRETO 30 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Mika Marzena, del titolo di formazione professionale acquisito in Polonia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza della sig.ra Mika Marzena, cittadina polacca, nata a Dębica (Polonia) il 3 marzo 1982, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «pilota wycieczek» acquisito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: polacco e italiano;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra. Mika Marzena ha esercitato il diritto di opzione di cui l'art. 2,

comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 scegliendo quale misura compensativa il compimento della prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 7 novembre 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa consistente in una prova attitudinale articolata in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Venezia che ha indicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mika Marzena, cittadina polacca, nata a Dębica (Polonia) il 3 marzo 1982, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue polacco e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale di cui in premessa da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Venezia rilascerà alla sig.ra Mika Marzena un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Mika Marzena, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale, così come previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 229/2002.

Tenuto conto che la sig.ra Mika Marzena risulta essere un «professionista» già qualificato in Polonia la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

1 - TECNICA ORGANIZZAZIONE E LEGISLAZIONE TURISTICA:

1.A I servizi ricettivi:

le strutture ricettive: i servizi alberghieri ed extralberghieri;

il contratto d'albergo ed i diversi tipi di prenotazione per viaggiatori individuali ed in gruppo. Il contratto d'allotment;

le catene alberghiere;

la responsabilità dell'albergatore nei confronti dei clienti.

Le agenzie corrispondenti. I servizi caratteristici di agenzia.

1.B Legislazione turistica.

legge quadro sul turismo 29 marzo 2001 n. 135;

legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) e la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 di esecuzione;

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo» articoli 82-100;

legge 10 gennaio 2004, n. 12 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;

reg. (CE) 11 febbraio 2004, n. 261/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CHE) n. 295/91;

la Convenzione A.I.H. - F.U.A.V. del 1979.

2 - REGOLAMENTI PER LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI:

vie di comunicazione terrestri, marittime ed aeree in generale;

la rete stradale ed autostradale italiana;

strade, autostrade e ferrovie d'Europa;

grandi comunicazioni internazionali e collegamenti marittimi ed aerei;

2.A I servizi di trasporto ferroviario:

il contratto di trasporto nazionale ed internazionale,

la rete Trenitalia ed i principali collegamenti ferroviari internazionali;

la tipologia dei treni. Gli itinerari e i servizi;

consultazione dell'orario ufficiale di Trenitalia;

cenni sulle varie tipologie di biglietti e le agevolazioni tariffarie sia nazionali che internazionali.

Le funzioni dell'accompagnatore nell'uso dei servizi ferroviari.

2.B I servizi di trasporto aereo:

Il contratto aereo nazionale ed internazionale. Cenni sulle convenzioni di Varsavia e Chicago. Cenni sulle organizzazioni internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization) e IATA (International Air Transport Association);

tipologia degli aeromobili in circolazione. I servizi di bordo.

Gli aeroporti, norme relative ai bagagli. Le compagnie aeree.

I voli di linea ed i voli charter. Gli itinerari.

Cenni su consultazioni degli opuscoli orari delle compagnie aeree, sulle tariffe nazionali ed internazionali sui biglietti aerei e sui rimborsi.

Le funzioni dell'accompagnatore sull'aereo.

2.C I servizi di trasporto marittimo:

le principali compagnie di navigazione italiane, le rotte percorse ed i servizi offerti;

la navigazione interna nei principali Paesi europei;

gli opuscoli relativi ai servizi marittimi di linea. Le crociere;

le funzioni dell'accompagnatore sulla nave.

2.D I servizi di trasporto su strada:

i servizi di linea;

i servizi di noleggio e di locazione;

le funzioni dell'accompagnatore sul pullman.

3 - GEOGRAFIA TURISTICA:

nozioni fondamentali di geografia generale e descrittiva dell'Italia, dell'Europa e dei Paesi extraeuropei;

elementi costitutivi del patrimonio turistico dell'Italia;

consultazione ed uso delle carte geografiche, turistiche e stradali;

geografia delle risorse turistiche dei Paesi europei, del bacino del Mediterraneo e dei Paesi extraeuropei;

interazioni fra il fenomeno turistico e clima, ambiente (naturale e sociale), vie di comunicazione.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 gennaio 2008.

Riconoscimento, al sig. Piemonte Roberto, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/ CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/ CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Piemonte Roberto, nato a Monfalcone (Italia) l'11 aprile 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato.

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Parma in data 15 luglio 2002 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 4 settembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 6 febbraio 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Gorizia come attestato in data 10 novembre 2004;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Ai sensi dell'art. 12, punto 8 del decreto legislativo sopra menzionato, come sopra modificato, trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Piemonte Roberto, nato a Monfalcone (Italia) l'11 aprile 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

DECRETO 22 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Wunderer Julia, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Wunderer Julia nata a Silandro (Italia), in data 4 settembre 1981, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «psychologin», conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magister der Naturwissenschaften (Mag. Rer. Nat.) - Psychologie» presso la «Universitat Wien» in data 28 aprile 2005 e che detto titolo corrisponde al titolo italiano di psicologo come da accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli accademici tra Italia e Austria;

Considerato che l'istante è iscritta alla «Liste der klinischen Psychologen» e alla «Liste der Gesundheitspsychologen» presso il «Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen» in data 9 febbraio 2007;

Vista l'esperienza professionale in atti documentata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 7 dicembre 2007;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Wunderer Julia nata a Silandro (Italia), in data 4 settembre 1981, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 22 gennaio 2008.

Riconoscimento, al sig. Brignani Nicola, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/ CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Brignani Nicola, nato a Asolo il 15 febbraio 1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale francese di «Psychologie» ai fmi dell"accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplome D'Etudes Universitaires Gènèrales» del 29 luglio 2003, e dei seguenti titoli: la «Licence de psychologie», la «Maitrise de psychologie», il «Master specialitè psychopathologie de l'adulte» rispettivamente negli anni accademici, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 presso l'«Universitè de Nice» e il «D.E.S.S. Psychologie clinique et de Psychopathologie», nel 2005 presso 1'«Universitè Francois-Rabelais»;

Considerato che è in possesso dell'accesso alla professione di psicologo in Francia come attestato dal «Ministere education nationale enseignement superieur recherche» il 15 febbraio 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi in data 13 settebmbre 2007;

Considerato il conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Brignani Nicola, nato a Asolo il 15 febbraio 1980, cittadino italiano, sono conosciuti i titoli denominati quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 22 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Zeitler Gabriele Christine, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Zeitler Gabriele Christine, nata a Auerbach (Germania), in data 11 aprile 1952, cittadina italiana-austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «psychologin», conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Doctoris Philosophiae nomen et honores iura et privilegia-Psychologia» presso la «Universitat Wien» in data 23 giugno 1978;

Considerato che l'istante è stata iscritta all'«Associazione Professionale Psicologhe e Psicologi Austriaci» dal 1978 al 1981 e in seguito dal 29 marzo 2000;

Vista la cospicua documentazione relativa a formazione e a esperienza professionale in atti documentata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenze dei servizi nelle sedute del 22 giugno 2007 e del 25 ottobre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Zeitler Gabriele Christine nata a Auerbach (Germania), in data 11 aprile 1952, cittadina italiana-austriaca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «psicologi»- Sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 22 gennaio 2008.

Riconoscimento, al sig. De Pauli Andrea, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/ 51/ CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente i regolamento di cui all'art. 11

del decreto legislativo n. 319/1994 come sopra modificato, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista;

Vista l'istanza del sig. De Pauli Andrea, nato il 28 settembre 1973 a Palmanova (Italia), cittadino italiano, direretta ad ottevnere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia;

Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico «Laurea magistrale in Lettere» presso l'Università «Alma Mater studiorum» di Bologna in data 12 luglio 2005;

Rilevato che il sig. De Pauli risulta essere iscritto alla «Asociacion Barcelonesa de la Prensa Sportiva» in Spagna;

Preso atto che, in base a dichiarazione dell'Autorità competente spagnola, risulta che la professione di giornalista non è regolamentata in Spagna, ma il sig. De Pauli risponde a quanto richiesto dalla direttiva 92/51/CEE, in quanto ha documentato lo svolgimento di attività professionale come giornalista presso la «Revista Don Balon s.a.» dal 1° gennaio 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista professionista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, e successive integrazioni;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali sulle materie indicate nell'allegato A;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;

Vista la richiesta di modifica del decreto datato 12 ottobre 2007, presentata dal Consiglio nazionale dei giornalisti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. De Pauli Andrea, nato il 28 settembre 1973 a Palmanova (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi, e che consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, si compone di un esame scritto e orale. L'esame scritto consiste nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli proposti dalla Commissione: 1) interno, 2) esteri, 3) economia - sindacato, 4) cronaca, 5) sport, 6) cultura - spettacolo.

Art. 4.

L'esame orale, verte sulle seguenti materie: 1) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista. 2) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione. 3) Teoria e tecniche dell'informazione giornalistica. 4) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.

Art. 5.

Il decreto così modificato sostituisce integralmente il predente provvedimento e dispiega efficacia a decorrere dal 12 ottobre 2007.

Roma, 22 gennaio 2008

Il direttore generale: Papa

Allegato A

a) Prova attitudinale: la prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate rispettivamente nei precedenti articoli 3 e 4; il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Potrà accedere all'esame orale solo il candidato che abbia superato con successo la prova scritta.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del direttore o dei direttori degli organi di informazione, presso cui è stato svolto il tirocinio.

DECRETO 29 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Martines Elena, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/ CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Martines Elena, nata a Torino il 20 ottobre 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingènieur», conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplome d'Ingènieur spécialité genie mecanique construction» conseguito presso l'«Institut National des Sciences Appliquées de Lyon» in data 21 novembre 2001, ha inoltre dimostrato di aver svolto durante il suo corso di laurea gli esami del quarto anno con il programma Erasmus;

Visto che la richiedente risulta iscritta al «Conseil National des Ingenieurs et des Scintifiques de France-CNISF»;

Considerato che da attestazione del «Ministere education nationale enseignement superieur recherche» che il titolo di cui è in possesso l'istante «dà diritto all'esercizio della professione in Francia»;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 7 dicembre 2007 e dell'11 gennaio 2008;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nelle conferenze sopra citate;

Ritenuto che, nonostante l'esperienza professionale maturata, sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) energetica e macchine a fluido, 2) impianti termoidraulici, 3) impianti elettrici, 4) impianti industriali e 5) (solo orale) deontologia e ordinamento professionale oppure a scelta della richiedente ventiquattro mesi di tirocinio;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Alla sig.ra Martines Elena, nata a Torino il 20 ottobre 1977, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) energetica e macchine a fluido, 2) impianti termoidraulici, 3) impianti elettrici, 4) impianti industriali e (solo orale) impianti elettrici, 4) impianti industriali e 5) (solo orale) deontologia e ordinamento professionale oppure scelta della richiedente ventiquattro mesi di tirocinio;

oltre solo orale, deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di ventiquattro mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un'ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del preside e dell'ordine provinciale.

DECRETO 29 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Prazienkova Martina, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/ CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/ CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Prazienkova Martina nata a Myjava (Slovacchia) il 17 giugno 1981, cittadina slovacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale slovacco di «Psychologia» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom Psychologia Magister», presso l'«Univerzita Komenskeho V Bratislave» il 1° giugno 2004;

Considerato che dalla dichiarazione dell'Autorità competente slovacca «Ministerstvo Skolstva Slovenskej Republiky» risulta che il possesso del «Diplom Psychologia Magister» è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di psicologo in Slovacchia secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale slovacca;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi in data 25 ottobre 2007;

Considerato il conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez A, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra ra Prazienkova Martina, nata a Myjava (Slovacchia) il 17 giugno 1981, cittadina slovacca, sono riconosciuti i titoli denominati quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 29 gennaio 2008.

Riconoscimento, al sig. Gamper Veit, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Gamper Veit nato il 29 febbraio 1976 a Merano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/ 2003, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di «Abogado», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magister der Rechtswissenschaften» conseguito presso l'«Università di Innsbruck» in data 31 maggio 2002, e che tale titolo corrisponde alla laurea in giurisprudenza italiana come da decreto del 12 dicembre 2002, relativamente alle note tra Italia e Austria per il riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici;

Considerato che l'istante ha ottenuto l'equipollenza del titolo accademico con quello spagnolo di «licenciado en Derecho», con decreto del Ministerio de Educacion y Ciencia» in data 29 novembre 2005;

Considerato inoltre che è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dall'11 dicembre 2006;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Ai sensi dell'art. 12, punto 8 del decreto legislativo sopra menzionato, come sopra modificato, trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gamper Veit, nato il 29 febbraio 1976, a Merano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 gennaio 2008

Il direttore generale: Papa

Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.

d) Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

DECRETO 1º febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra von Lutterotti Klauder Maria, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/ 48/ CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/ CEE e 92/51/ CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/ CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra von Lutterotti Klauder Maria, nata a Bolzano (Italia) il 31 gennaio 1981, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992, e successive modifiche, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin» conseguito in Germania in data 31 gennaio 2006 - come attestato dalla «Katholische Fachhoschule» di Fri-

burgo - ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione A dell'albo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom Sozialarbeiterin (FH)» conseguito in pari data presso la stessa Università;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sezione A dell'albo, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 dicembre 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra von Lutterotti Klauder Maria, nata a Bolzano (Italia) il 31 gennaio 1981, cittadina italiana, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli «assistenti sociali «e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dieci mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) metodologia e modelli per il servizio sociale per la programmazione; 2) organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi.

Roma, 1° febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

DECRETO 1° febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Carceanu Mihaela, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Carceanu Mihaela, nata a Suceava (Romania) il 9 ottobre 1973, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive modifiche, il riconoscimento del titolo di «Biolog» rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Cercetari» nell'agosto 2007, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «biologo» - Sezione A dell'albo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciat in Biologie» conseguito nel giugno 2002 presso l'«Universitatea A. I. Cuza» di Iasi (Romania);

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 25 ottobre 2007;

Sentito il conforme parere scritto el rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Carceanu Mihaela, nata a Suceava (Romania) il 9 ottobre 1973, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1º febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 1º febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Obkircher Maria Anna, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Obkircher Maria-Anna, nata a Bolzano (Italia) il 4 gennaio 1981, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive modifiche, il riconoscimento del titolo accademico professionale austriaco, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo professionale;

Preso atto che ha conseguito presso la «Leopold-Franzes-Universitat Innsbruck» il titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften» nel marzo 2007;

Preso atto che detto titolo configura una «formazione direttamente orientata all'esercizio della professione» ai sensi dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE, come attestato dal certificato rilasciato dal «Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung» austriaco nell'agosto 2007;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 25 ottobre 2007;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Obkircher Maria Anna, nata a Bolzano (Italia) il 4 gennaio 1981, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1º febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 1º febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Pavel Andrei, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pavel Andrei, nato l'11 dicembre 1955 a Roman (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Electrica, specializarea Electrotehnica» conseguito presso il Politecnico «Gheorghe Asachi» di Iasi nel giugno 1980, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale e civile ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha documentato il possesso di esperienza professionale, maturata in Romania;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 25 ottobre 2007 in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Pavel non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che nella seduta della Conferenza dei servizi del 7 dicembre 2007, in ordine alla istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A settore industriale, sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pavel Andrei, nato l'11 dicembre 1955 a Roman (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi dodici; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) costruzione di macchine, 2) energetica e macchine a fluido.

Art. 4.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale, per le ragioni in motivazione, è respinta.

Roma, 1° febbraio 2008

Il direttore generale: Papa

Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

DECRETO 4 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Moldovan Nicolae Danut, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero legge n. 189/2002, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Moldovan Nicolae Danut, nato a Blaj (Romania) il 25 settembre 1975, cittadino rumeno, diretto ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legisltivo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale rumeno di «Asistentilor Sociali» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assitente sociale.

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Licentiat in Teologie-Asistenta sociala», conseguito presso la «Universitatea Baben-Bolyai din Cluj-Napoca» nella sessione giugno 2002;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Colegiul National Asistentiler Sociali din Romania» dal 13 settembre 2005;

Preso atto dell'esperienza professionale in atti prodotta;

Preso atto che è stato già emesso un decreto di riconoscimento per la sezione B in data 7 aprile 2006 senza applicazione di misure compensative;

Considerato che il sig. Moldovan ha presentato domanda anche per la sezione A e che tale domanda è stata accolta con l'applicazione di misure compensative;

Considerato che il sig. Moldovan ha presentato una domanda di riesame per l'iscrizione alla sez. A senza applicazione di misure compensative, allegando documentazione che certifica l'iscrizione al Master di II livello in «Sviluppo delle risorse umane» - Università di Pisa e che inoltre sta svolgendo lo stage formativo presso la Asl di Empoli;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 7 dicembre 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che è stata valutata la consistenza e la congruenza didattica del nuovo percorso formativo seguito e che pertanto il percorso accademico e professionale del richiedente appare completo per l'accoglimento della domanda di riesame, per la sez. A senza applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Moldovan Nicolae Danut nato a Blaj (Romania) il 25 settembre 1975, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Deck Malgorzata, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Deck Malgorzata, nata a Varsavia (Polonia) il 26 maggio 1982, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento dei titoli professionali di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» sezione A dell'albo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Dyplom Psychologia», conseguito presso la «Uniwersytet Warsawski» a Varsavia (Polonia) nel settembre 2006;

Considerato che detto titolo è attualmente di per sé abilitante all'esercizio della professione in Polonia, come attestato da certificazione dell'Autorità competente polacca;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 7 dicembre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto comunque, che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Deck Malgorzata, nata a Varsavia (Polonia) il 26 maggio 1982, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) psicologia clinica, 2) psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 3) legislazione e deontologia professionale.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

1. Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di esami orali da svolgersi in lingua italiana.

2. Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Aletti Carine, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Aletti Carine, nata a Villerupt (Francia) l'11 settembre 1975, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di «Psychologue» rilasciato dal «Repertoire Adeli» nel febbraio 2007, di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» sezione A dell'albo;

Preso atto che è in possesso dei titoli accademici: «Licence de Psychologie», «Maitrise de Psychologie», «D.E.U.G.» e «Diplome d'Etudes superieures specialisees, psychologie de l'enfant et de l'adolescent», quest'ultimo conseguito presso la Università «Paris VIII» e rilasciato nell'ottobre 2001;

Considerato infine che ha documentato il possesso di esperienza professionale, maturata in Francia;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 25 ottobre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Aletti Carine, nata a Villerupt (Francia) l'11 settembre 1975, cittadina francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: Papa

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bellutti Nora, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bellutti Nora, nata a Bolzano (Italia) il 1° maggio 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale austriaco di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» sezione A dell'albo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Magistra der Naturwissenschaften - Mag. rer. nat.», conseguito presso la «Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck» (Austria) nel novembre 2005, omologato alla laurea in psicologia italiana dalla Università di Bolzano nel marzo 2007;

Considerato che ha dimostrato di essere iscritta nella «Liste der Gesundheitspsychologen» e nella «Liste der klinischen Psychologen», come attestato da certificati del «Bundesministerium fur Gesundheit Familie und Jugend» rilasciati nel febbraio 2007;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 25 ottobre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bellutti Nora, nata a Bolzano (Italia) il 1° maggio 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: Papa

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudor Gabriela, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tudor Gabriela, nata a Bucarest (Romania) il 5 settembre 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di «Psicologo», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Licentiat in Psihologie, in profilul Sociopsihopedagogie, specializarea Psihologie» nel febbraio 1998 presso la «Universitatea din Bucuresti», per il quale ha ottenuto l'equipollenza alla laurea italiana in psicologia nel luglio 2002 dalla Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Considerato inoltre che la sig.ra Tudor è iscritta al «Colegiul Psihologilor» della Romania che le ha rilasciato un «Atestat de libera practica» nel maggio 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 dicembre 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, che si è espresso conformemente nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Tudor Gabriela, nata a Bucarest (Romania) il 5 settembre 1968, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A dell'albo e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: Papa

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Skarzynska Justyna Aleksandra, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Skarzynska Justyna Aleksandra, nata a Varsavia (Polonia) il 27 aprile 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato, il riconoscimento dei titoli professionali di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» sezione A dell'albo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Dyplom Psychologia», conseguito presso la «Uniwersytet Kardynala Wyszynski» a Varsavia (Polonia) nel giugno 2006;

Considerato che detto titolo è attualmente di per sé abilitante all'esercizio della professione in Polonia, come attestato da certificazione dell'Autorità competente polacca;

Considerato infine che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 25 ottobre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative.

Decreta:

Alla sig.ra Skarzynska Justyna Aleksandra, nata a Varsavia (Polonia) il 27 aprile 1980, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo vaido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: Papa

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Formica Rodriguez Lugina, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Formica Rodriguez Lugina, nata a Caracas il 17 maggio 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad Santa Maria» come attestato in data 20 novembe 1997;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegio de Abogados» dal 14 agosto 2007 con il numero 40.563;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 7 dicembre 2007 nella quale è stato espresso parere favorevole;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella conferenza di cui sopra;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Formica Rodriguez Lugina, nata a Caracas il 17 maggio 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: Papa

Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Alves Ribeiro Silvana Aparecida, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Alves Ribeiro Silvana Aparecida, nata a Ipora Parana (Brasile) il 2 aprile 1967, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Assistente Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Assistente Social», conseguito presso la «Facultade de Servico Social de Presidente Prudente» in data 7 gennaio 2000;

Considerato inoltre che è iscritta al «Conselho Regional de Servico Social 11° regiao/pr» n. 4490 dal 14 agosto 2001;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2007 nella quale è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sez. B con l'applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale» - sez. B, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Alves Ribeiro Silvana Aparecida, nata a Ipora Parana (Brasile) il 2 aprile 1967, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Apostu Liviu, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Apostu Liviu, nato a Draguseni (Romania) il 9 luglio 1960, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diploma de Inginer in profilul mecanic specializarea utilaj tehnologic» conseguito presso l'«Institutul Politehnic Gh. Asachi din Iasi» nella sessione giugno 1989;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa nelle seguenti materie (scritte e orali) 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido, 3) impianti meccanici, 4) organizzazione della produzione industriale e solo orale, 5) deontologia e ordinamento professionale, oppure, a scelta del richiedente, in un tirocinio di ventiquattro mesi;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Apostu Liviu, nato a Draguseni (Romania) il 9 luglio 1960, cittadino romeno è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di ventiquattro mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido, 3) impianti meccanici, 4) organizzazione della produzione industriale e solo orale 5) deontologia e ordinamento professionale, oppure, a scelta del richiedente, in un tirocinio di ventiquattro mesi.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Funk Henner Andreas, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/ CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Funk Henner Andreas, nato a Esslingen (Germania) il 5 ottobre 1964, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur Elektrotechnik» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (Dipl.Ing.) in Elektrotechnik», presso la «Universitat Stuttgart» in data 1° luglio 1991;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 25 ottobre 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A, settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido, 3) tecnologia meccanica; 4) (solo orale) deontologia e ordinamento professionale;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Funk Henner Andreas, nato a Esslingen (Germania) il 5 ottobre 1964, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale su: 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido, 3) tecnologia meccanica; 4) (solo orale) deontologia e ordinamento professionale oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di due anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: Papa

Allegato A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sezione A, settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

DECRETO 22 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Millard Lyza Ann, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/ CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Millard Lyza Ann, nata a Johannesburg (Sud Africa) il 9 ottobre 1974, cittadina inglese sudafricana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney», di cui è in possesso, conseguito in Sud Africa, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Baccalaureus procurationis», conseguito presso la «Rand Afrikaans University» come attestato in data 18 marzo 1997;

Considerato che l'istante è iscritta presso «The High Court of South Africa» dal 21 aprile 1998;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella sedute del 25 ottobre 2007 nella quale è stato espresso parere favorevole;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense scritto in atti allegato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Millard Lyza Ann, nata a Johannesburg (Sud Africa) il 9 ottobre 1974, cittadina inglese sudafricana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 gennaio 2008

Il direttore generale: Papa

Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

DECRETO 22 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pereira Vilda, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pereira Vilda nata il 19 dicembre 1971 a Rio Verde de Mato Grosso (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di «Assistente Social» di cui è in possesso dal 17 aprile 2006, rilasciato dal «Conselho Regional de Servico Social» Cress 21 Regiao/ Mato Grosso do Sul (Brasile) come attestato dal relativo certificato, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale», sezione B;

Considerato inoltre che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Servico Social» conseguito nel maggio 2000 presso la «Universidade Catolica dom Bosco» a Campo Grande (Brasile);

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2007;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente

sociale» - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Pereira Vilda, nata il 19 dicembre 1971 a Rio Verde de Mato Grosso (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» Sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 22 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Macias Graciela Isabel, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Macias Graciela Isabel, nata il 26 novembre 1960 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di «Bioquimica», come attestato dal «Colegio de Bioquimicos de la provincia de Cordoba», cui è iscritta dal marzo 2007, ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Bioquimica» presso la «Universidad Nacional de Cordoba» dal febbraio 1984;

Preso atto che la sig.ra Macias documenta possesso di attività professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2007;

Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato altresì che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato; Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Macias Graciela Isabel, nata il 26 novembre 1960 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, consistente in un colloquio, verterà sulla seguente materia: *a)* Genetica.

Roma, 22 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

DECRETO 22 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vidakovic Zivomirka, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra. Vidakovic Zivomirka, nata il 31 maggio 1970 a Paracin (Repubblica di Serbia), cittadina serba, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingegnere laureato in Scienze agrarie per l'allevamento del bestiame» conseguito presso la Università degli studi di Belgrado nel dicembre 1998, ai fini dell'accesso all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2008;

Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata l'8 febbraio 2005 dalla Questura di Vicenza a tempo indeterminato;

Ritenuto che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta in Italia al «dottore agronomo e dottore forestale» sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vidakovic Zivomirka, nata il 31 maggio 1970 a Paracin (Repubblica di Serbia), cittadina serba, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione .

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, consistente in un colloquio, verterà sulle seguenti materie: *a)* estimo, *b)* matematica finanziaria.

Roma, 22 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: concerne le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: con-

siste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali».

DECRETO 22 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vargas Buitron Fernanda del Carmen, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra. VArgas Buitron Fernanda del Carmen, nata l'11 giugno 1974 a Quito (Ecuador), cittadina ecuadoregna, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» conseguito in Ecuador in data 1° agosto 1999, come attestato dal certificato di iscrizione al «COPSIP - Colegio de psicologos industriales de Pichinca», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo"- sezione A dell'albo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Doctora en Psicologia industrial» conseguito presso la «Universidad Central del Ecuador» in data 21 luglio 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Vargas Buitron abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo"- sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Milano con validità fino al 10 luglio 2012 per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Vargas Buitron Fernanda del Carmen, nata l'11 giugno 1974 a Quito (Ecuador), cittadina ecuadoregna è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione di «psicologo», fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 22 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 29 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazzaro Ivone, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 22 novembre 2005 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «assistente sociale» consiguito in Brasile dalla sig.ra Lazzaro Ivone, nata a Auriflama (Brasile) il 22 maggio 1970, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali - Sezione A, previo superamento di una prova attitudinale su tre materie;

Vista l'istanza di riesame della sig.ra Lazzaro, pervenuta a dicembre 2007, con la quale ha chiesto l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2008;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria;

Ritenuto che, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa al fine dell'iscrizione alla sezione B dell'albo degli assistenti sociali, per cui non appare necessaria l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Lazzaro Ivone, nata a Auriflama (Brasile) il 22 maggio 1970, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 gennaio 2008

Il direttore generale: Papa

DECRETO 29 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gomez Mendoza Clara Aydee, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gomez Mendoza Clara Ayde nata a Cucuta (Colombia) il 5 giugno 1967, cittadina colombiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Psicologa» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Psicologa»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de Psicòlogo» presso l'«Universidad de la Sabana» in data 29 novembre 1996 e il titolo accademico «Laurea di Psicologia» presso l'Università «La Sapienza» di Roma il 24 novembre 2004;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la professione di psicologo in Colombia rilasciata dalla «Segreteria Distrital de Salud de Bogotà D,C», come attestato in data 26 agosto 2003;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 marzo 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Roma, come da quest'ultima confermato in data 12 marzo 2003;

Decreta:

Alla sig.ra Gomez Mendoza Clara Aydee, nata a Cucuta (Colombia) il 5 giugno 1967, cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi «, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 gennaio 2008

Il direttore generale: Papa

DECRETO 1° febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Zaimaj Margarita, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Zaimaj Margarita, nata a Skrapar (Albania) il 9 settembre 1973, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive modifiche, il riconoscimento del titolo di «Kontabel I Miratuar» rilasciato dal «Ministria E Financave» albanese nel - febbraio 2006, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»;

Visto che ha conseguito il titolo accademico di «Ekonomist Agrar» presso l'Università di Agricoltura di Tirana nel 1996;

Considerato altresì che ha conseguito la laurea in «Economia e Commercio» presso l'Università degli studi di Genova nel febbraio 2004;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007, in cui sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Vista l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Zaimaj volta ad ottenere una riduzione della prova attitudinale, in seguito al superamento di un esame presso l'Università degli studi di Genova;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 ottobre e del 7 dicembre 2007 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, è stata respinta l'istanza di riesame in quanto l'esame di diritto commerciale è stato sostenuto nel febbraio 2003 in Italia, e quindi precedentemente alla entrata in vigore della riforma relativa al diritto commerciale;

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999, e successive modifiche;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla Questura di Savona in data 22 settembre 2005 valido fino al 22 settembre 2007;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zaimaj Margarita, nata a Skrapar (Albania) il 9 settembre 1973, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni. Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

L'istanza di riesame per le ragioni in motivazione è respinta.

Art. 4.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario; 2) diritto commerciale; 3) deontologia professionale.

Art. 5.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 2008

Il direttore generale: Papa

Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

DECRETO 4 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Jakus Vesna, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione dei chimici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 20 novembre 2007 con il quale si riconosceva il titolo di «Inzenjer kemijske tehnolohije» conseguito in Croazia dalla sig.ra Jakus Vesna, cittadina croata, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei «chimici» sez. A;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «nata a Vrsac (Croazia)» anziché «nata a Vrsac (ex-Jugoslavia), ed inoltre non è stata specificata la sezione dell'Albo dei chimici; trattasi della sez. A;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Jakus Vesna e pervenuta il 17 gennaio 2008;

Decreta:

Il decreto datato 20 novembre 2007, con il quale si riconosceva il titolo di «Inzenjer kemijske tehnolohije», conseguito in Croazia da Jakus Vesna, cittadina croata, nata a Vrsac (ex Jugoslavia) il 24 febbraio 1966, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei chimici sez. A, è modificato come segue la parola «Vrsac (Croazia)» è sostituita dalla parola «Vrsac (ex-Jugoslavia)».

Ed inoltre la frase dell'ultimo copoverso «per l'iscrizione all'albo degli chimici» è sostituita dalla frase «per l'iscrizione all'Albo dei chimici sez. A"

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 20 novembre 2007;

Roma, 4 febbraio 2008

Il direttore generale: Papa

DECRETO 1° febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Mingarelli Roberto Carlo, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mingarelli Roberto Carlo, nato a Caracas (Venezuela) il 18 settembre 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico professionale venezuelano di «Ingeniero Mecanico» conseguito presso la «Universidad Simon Bolivar» di Valle de Sartenejas, Baruta dello Stato di Miranda (Venezuela) e rilasciato in data 10 marzo 1995, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato inoltre che ha documentato di essere iscritto presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 30 marzo 1995;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 7 dicembre 2007;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - Sezione A settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Mingarelli Roberto Carlo, nato a Caracas (Venezuela) il 18 settembre 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia: *a)* Impianti elettrici, *b)* costruzione di macchine.

Roma, 1° febbraio 2008

Il direttore generale: Papa

Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Perez Ponce Nancy Cecilia, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Perez Ponce Nancy Cecilia, nata a Quito (Ecuador) il 1° aprile 1960, cittadina ecuadoregna, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologo clinico» di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» sezione A dell'albo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Doctora en Psicologia clinica» presso la «Universidad Central del Ecuador-Quito» nel gennaio 1989;

Considerato inoltre che risulta essere iscritta come «Colegio de Psicologos clinicos de Pichincha» da agosto 2005;

Considerato altresì che è in possesso di ampia esperienza professionale maturata in Ecuador;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 dicembre 2007;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 26 giugno 2006 dalla Questura di Milano a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Perez Ponce Nancy Cecilia, nata a Quito (Ecuador) il 1° aprile 1960, cittadina ecuadoregna, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sezione A dell'albo e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Medeiros Schmidt Tatiana Paula, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Medeiros Schmidt Tatiana Paula, nata il 18 maggio 1981 a Porto Alegre (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Psicòloga» conseguito in Brasile in data 15 dicembre 2006 presso la «Universidade Federal do Rio Grande do Sul», ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è stata iscritta al «Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul» dal 22 maggio 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 25 ottobre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma con validità fino al 16 marzo 2009 per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Medeiros Schmidt Tatiana Paula, nata il 18 maggio 1981 a Porto Alegre (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A - e l'esercizio della professione di «psicologo», fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: Papa

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Azevedo Calvo Dos Santos Bianca, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Azevedo Calvo Dos Santos Bianca, nata a Sorocaba (Brasile) il 4 aprile 1981, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Ingenheiro» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di Ingenere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Ingenheiro de Produca Mecanica», conseguito presso l'«Universidade de Sao Paulo» in data 1° febbraio 2007;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Estrado de Sao Paulo» come attestato in data 18 giugno 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 7 dicembre 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A settore industriale - e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: scritte e orali: 1) tecnologia meccanica, 2) costruzioni di macchine, 3) impianti termoidraulici. Solo orale 4) ordinamento e deontologia professionale;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificata dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino rinnovato in data 12 ottobre 2006 con validità fino al 28 settembre 2008 per motivi di lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Azevedo Calvo Dos Santos Bianca, nata a Sorocaba (Brasile) il 4 aprile 1981, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» - sez. A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale su: 1) tecnologia meccanica, 2) costruzioni di macchine, 3) impianti termo-idraulici. Solo orale 4) ordinamento e deontologia professionale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: scritte e orali.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A settore «industriale».

DECRETO 12 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Santomauro Gabriela, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Santomauro Gabriela, nata a Montevideo (Uruguay) il 23 agosto 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologo» conseguito in Uruguay, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» presso l'«Universidad de la Repubblica» il 9 ottobre 1997;

Considerato che la richiedente è registrata presso il «Ministerio de Salud», n. 128 dal 12 dicembre 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 7 dicembre 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Santomauro Gabriela, nata a Montevideo (Uruguay) il 23 agosto 1963, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 11 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Agnieszka Krzykawska, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Agnieszka Krzykawska, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Dyplom - Magister Nauk Geograficznych - zakresise: geomorfologii i paleontolgeografii czwartarzędu» n. 3070/WNOZ/2001 - Diploma di laurea, in Geografia - specializzazione in Geomorfologia e paleografia di quaternario conseguita il 29 maggio 2001 presso l'Uniwersytet Śląski ww Katowicach - Wydzial Nauk o Ziemi (Polonia);

titolo di abilitazione all'insegnamento: attestato del possesso di preparazione pedagogica rilasciato il 27 maggio 2002 con il n. 137/2001 dall'Uniwersytet Śląski ww Katowicach - Wydzial Nauk o Ziemi (Polonia),

posseduto dalla cittadina comunitaria (italiana e polacca) Krzykawska Agnieszka nata a Czeladź (Polonia) il 16 marzo 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nella classe di concorso 39/A «Geografia».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 gennaio 2008

Il direttore generale: DUTTO

DECRETO 11 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Gaja Kunce, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Gaja Kunce, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione composto:

diploma di istruzione superiore: «Dyplom - intrumentalistyka - zakresie: gry na fortepianie» n. 2778 (Diploma di laurea presso la facoltà di strumenti nell'indirizzo pianoforte), rilasciato il 26 ottobre 2006 dall'Akademia Muzyczna w Krakowie (Polonia);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zaświadczenie n. 387/2004» attestato del possesso di preparazione pedagogica conseguito il 9 giugno 2004 presso l'Akademia Muzyczna w Krakowie (Polonia), posseduto dalla cittadina comunitaria (polacca) Kunce Gaja, nata a Kraków (Polonia) il 30 marzo 1982, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria classe di concorso 77A - strumento musicale nella scuola media - Pianoforte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 gennaio 2008

Il direttore generale: Dutto

DECRETO 11 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Klaus Lessmann, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTO SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Klaus Lessmann, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Dilpom im Hauptfach: Klarinette» conseguito il 15 maggio 1985 presso la Hochshule für Musik und Darstellende Kunst in Graz (Austria),

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Staatliches Lehrbefähigungszeugnis», conseguito il 13 giugno 1986 presso la Hochshule für Musik und Darstellende Kunst in Graz (Austria),

posseduto dal cittadino comunitario (tedesco) Klaus Lessmann, nato a Wiesbaden (Germania) il 20 aprile 1961, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - educazione musicale nella scuola media;

77A - strumento musicale nella scuola media - clarinetto.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 gennaio 2008

Il direttore generale: Dutto

DECRETO 17 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria, dott.ssa Monika Heim, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTO SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla dott.ssa Monika Heim, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 9 novembre 2006 (prot. n. 10402) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 460012 del 14 dicembre 2007 con la quale l'Intendenza scolastica tedesca ha fatto

conoscere l'esito favorevole delle misure compensative superate (prova attitudinale), per la sola disciplina di francese;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma accademico: «Zeugnis Über die erste staatsprüfung für das lehramt an Gymnasien» rilasciato in data 18 dicembre 1995 dal Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst - Ministero della pubblica istruzione di Monaco di Baviera;

titolo di abilitazione «Zweite staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien rilasciato in data 13 febbraio 1998 dal Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst - Ministero della Pubblica istruzione di Monaco di Baviera,

posseduto dalla cittadina tedesca Heim Monika, nata Erlangen (Germania) il 26 maggio 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di francese nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - lingua straniera;

46/A - lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore generale: DUTTO

DECRETO 17 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria, dott.ssa Monika Heim, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTO SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla dott.ssa Monika Heim, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del decreto legislativo 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 9 novembre 2006 (prot. n. 10403) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 460012 del 14 dicembre 2007 con la quale l'Intendenza scolastica tedesca ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative superate (prove attitudinali);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma accademico: «Zeugnis über die erste staatsprüfung für das lehramt an Gymnasien» rilasciato in data 18 dicembre 1995 dal Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst - Ministero della pubblica istruzione di Monaco di Baviera;

titolo di abilitazione «Zweite staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien rilasciato in data 13 febbraio 1998 dal Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst - Ministero della pubblica istruzione di Monaco di Baviera,

posseduto dalla cittadina tedesca Heim Monika, nata Erlangen (Germania) il 26 maggio 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

94/A - «Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca nelle località ladine»;

98/A - «Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore generale: DUTTO

DECRETO 17 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore del cittadino italiano prof. Fabio Falsetta, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTO SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Fabio Falsetta, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi dell'11 gennaio 2008, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza professionale integra e completa la formazione acquisita;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: diploma di pianoforte rilasciato dal Conservatorio di musica «Stanislao Giacomantonio» di Cosenza il 5 ottobre 1994;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs» rilasciato il 28 aprile 2005 dalla «Codart - hogeschool voor de kunsten» di Rotterdam (Paesi Bassi) (diploma di istruzione professionale superiore - corso di formazione artistica di 2º livello in Musica - Pianoforte, specializzazione per solista);

posseduto dal prof. Fabio Falsetta, cittadino italiano nato a Cosenza il 27 settembre 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abi-

litazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 77/A «strumento musicale, pianoforte, nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore generale: DUTTO

DECRETO 24 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Mariarosaria Lombardini, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nel Regno Unito, Paese appartenente alla Comunità europea, dalla prof.ssa Mariarosaria Lombardini, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 24 maggio 2007 (prot. n. 5418) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 27 dicembre 2007, prot. n. 6759 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in lingue e letterature straniere - (spagnolo ed inglese) conseguita il 21 gennaio 2002 presso l'Università degli studi di Pisa;

abilitazione all'insegnamento: «Postgraduate Certificate in Educacion in Post-compulsory in Educacion» rilasciato in data 4 luglio 2006 dalla University of Brighton (Inghilterra);

posseduto dalla cittadina italiana Lombardini Mariarosaria nata a Carrara (Massa) il 14 dicembre 1976, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di spagnolo, nella classe di concorso

46/A - «lingue e civiltà straniere».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2008

Il direttore generale: DUTTO

DECRETO 24 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa María Carmen Romero Gonzàles, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla dott.ssa María Carmen Romero Gonzàles ai fini dell'insegnamento delle lingue inglese e spagnolo, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Considerato che l'interessata, in possesso di «Licenciada en Filología Inglesa», non possiede idonea formazione della lingua straniera spagnola, per il cui insegnamento si esprime, parere negativo;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 16 aprile 2007 (prot. n. 3690) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 14 gennaio 2008 prot. n. 644 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología Inglesa» rilasciato il 15 gennaio 2001 dall'Universidad de Córdoba (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» rilasciato il 23 marzo 2001 dall'Universidad De Córdoba (Spagna),

posseduto dalla cittadina spagnola Romero Gonzáles María Carmen nata a Córdoba (Spagna) il 19 marzo 1978, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di inglese, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2008

Il direttore generale: DUTTO

DECRETO 24 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Mónica Quintín Herboso, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Quintín Herboso Mónica, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 20 marzo 2007 (prot. n. 2718) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 7 gennaio 2008, prot. n. 272 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filosofía y Letras - sección de Filología Hispánica especialidad de Lengua Española» rilasciata dalla Universidad de Zaragoza (Spagna) il 20 gennaio 1999;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagogica» conseguito presso l'Universidad de Zaragoza (Spagna) il 16 settembre 1999,

posseduto dalla cittadina spagnola Quintín Herboso Mónica, nata a Saragozza (Spagna) il 22 luglio 1973, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di spagnolo, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2008

Il direttore generale: Dutto

DECRETO 24 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Elisabetta Pastori, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Elisabetta Pastori, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 4 aprile 2007 (prot. n. 3334) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota del 29 giugno 2007 con la quale l'interessata ha chiesto lo spostamento della sede d'esame delle misure compensative da Firenze a Roma;

Vista la nota datata 14 gennaio 2008 prot. n. 192 con la quale l'Ufficio scolastico regionale di Roma ha inviato il verbale della misura compensativa (prova attitudinale) espletata presso il Liceo scientifico «Aristotele» di Roma, dal quale si evince il superamento della prova per le sole classi di concorso 47/A, 48/A e 49/A;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «matematica» conseguita presso l'università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 11 luglio 2001;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitude Pedagóxica» conseguito nell'anno accademico 2005/2006 presso l'Instituto de Ciéncias da l'Educación della Universidade De Santiago De Compostela (Spagna),

posseduto dalla cittadina italiana Elisabetta Pastori nata a Roma il 18 settembre 1977, come integrato dalle misure compensative di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole secondarie, nelle classi di concorso:

47/A Matematica;

48/A Matematica applicata;

49/A Matematica e fisica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2008

Il direttore generale: Dutto

DECRETO 5 febbraio 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Yazmina Herguido Sifre, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Yazmina Herguido Sifre, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non, deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale composto dai titoli di:

«Maestra - especialidad in Educación Física» rilasciato il 17 luglio 2000 dall'Universitat de València (Spagna);

«Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte» conseguita il 7 luglio 2003 presso l'Universidad Católica San Antonio di Murcia (Spagna),

posseduto dalla cittadina spagnola Yazmina Herguido Sifre nata a Toledo (Spagna) il 22 settembre 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole secondarie, nelle classi di concorso:

29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

30/A Educazione fisica nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 febbraio 2008

Il direttore generale: DUTTO

DECRETO 11 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore del cittadino albanese prof. Artan Licaj, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dal prof. Artan Licaj, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (articolo 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diplome n. 1633 Muzikës, titulii «Dirigjent», conseguito in data 22 novembre 1994 presso l'Institutin te larte te Arteve di Tirana (Albania) - (Diploma di laurea in musica quale Direttore d'orchestra, conseguito presso l'Istituto superiore delle Arti di Tirana), posseduto dal cittadino albanese Licaj Artan nato Lushnje (Albania) il 9 gennaio 1961, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - educazione musicale nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 gennaio 2008

Il direttore generale: DUTTO

DECRETO 17 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Lidia De Sanctis Quicquaro, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Lidia De Sanctis Quicquaro, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (articolo 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 6 luglio 2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, diploma di istruzione superiore: «Professora Especialidad - Lengua Extranjera mención: Ingles», conseguito il 2 luglio 1993 presso l'Universidad Pedagógica Experimental Libertador del Venezuela, posseduto dalla cittadina italiana Lidia De Sanctis Quicquaro nata a Maracay (Venezuela) il 3 ottobre 1962, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di inglese nelle scuole secondarie, nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera

46/A Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore generale: Dutto

DECRETO 23 gennaio 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Paola Marolla, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (articolo 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 19 giugno 2006, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione: «Educadora de Parvulos» rilasciato il 30 novembre 1994 dall'Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas, posseduto da Maria Paola Marolla, nata a Santiago del Cile, il 29 maggio 1970, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 gennaio 2008

Il direttore generale: DUTTO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 febbraio 2008.

Riconoscimento, al sig. Ariel Edgardo Pregot, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'assunzione in Italia della qualifica di «rappresentante tecnico» in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il sig. Ariel Edgardo Pregot, cittadino italiano, in possesso del titolo di Scuola meda secondariana «Bachiller con orientation docente» Terminalidad: Auxiliar en Educacion Fisica, rilasciato in Argentina, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella riunione del 7 febbraio 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dalla CNA - Servizi alla comunità;

Decreta:

1. Al sig. Ariel Edgardo Pregot, cittadino italiano nato a Granadero (Argentina) il 18 maggio 1969, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore generale: VECCHIO

DECRETO 14 gennaio 2008.

Riconoscimento, al sig. Impinnisi Nestor Salvador, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'assunzione in Italia della qualifica di «responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idraulici e di trasporto del gas di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46;

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il sig. Impinnisi Nestor Salvador, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo finale di Scuola secondaria superiore di costruttore conseguito presso la «Scuola Nazionale di Educazione Tecnica n. 1 - Antonio Bermejo di Junin» (Pcia di Buenos Aires - Argentina), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idraulici e di trasporto del gas di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46;

Vista il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei

titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto, altresì il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante « recepimento della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», ed in particolare l'art. 60;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 22 ottobre 2007, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato per il contenuto formativo, unitamente all'esperienza professionale maturata, come titolare di impresa, in Argentina dal 1976 al 2002 ed abilitata all'esercizio delle attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, idraulici e trasporto del gas, idonei ed attinenti all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idraulici e di trasporto del gas di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46, con applicazione di misura compensativa per le sopra citate lettere *c)*, *d)* ed *e)*, art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46, al fine di verificare le conoscenze della normativa europea avendo il richiedente svolto la propria formazione ed esperienza, risalente ad anni addietro, in un Paese extracomunitario;

Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente ha espressamente dichiarato di accettare la misura compensativa e di non avere nulla a contro dedurre;

Visto il conforme parere delle Associazioni di categoria CNA-Istallazione Impianti e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Impinnisi Nestor Salvador, cittadino italiano, nato il 25 maggio 1944 a 9 de Julio (Pcia di Buenos Aires - Argentina), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzazone, idraulici e di trasporto di gas di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, dell'art. 1 legge 5 marzo 1990, n. 46, con applicazione della misura compensativa per le sopra citate lettere *c)*, *d)* ed *e)*, dell'art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46, secondo le modalità indicate nell'allegato A.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2008

Il direttore generale: Vecchio

Allegato A

Il Candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Firenze, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La Camera di commercio di Firenze provvede ad istituire un'apposita commissione che sovrintende allo svolgimento della prova. La Commissione è così composta:

a) dal Presidente della Camera di commercio o da un suo delegato;

b) da un rappresentante della Giunta regionale, esperto in formazione professionale;

c) da un rappresentante del Comitato italiano gas, scelto tra i soggetti in possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale;

d) da due esercenti le attività oggetto della prova attitudinale, in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

Il Presidente della Camera di commercio e il rappresentante della Giunta regionale possono integrare la composizione della commissione con ogni altro soggetto che possa apportare un utile contributo all'accertamento della conoscenza delle materie oggetto della prova.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

Norma UNI CIG 7129 Impianti a GAS per uso domestico alimentati da rete di distribuzione: Progettazione, installazione e manutenzione, e successive modificazioni;

Norma UNI CIG 7131 Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione;

Norma UNI CIG 10738 Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 - Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali;

Legge 6 dicembre 1971, 1083 recante « Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile»;

Legge 5 marzo 1990, n. 46 «Norme per la sicurezza degli impianti"e suoi decreti attuativi;

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Funzionamento di un impianto di condizionamento a doppia unità esterna/interna: Trattamento dei fluidi tossici (R 134 A)e dei gas (freon);

Tipi di tubazioni afferenti acqua ad uso potabile e limitazioni;

Norme sulla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla normativa antincendio (D.lgs.626 /1994 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché il decreto legislativo 494/1996 528/1999 (cd. direttiva cantieri) e realizzazione del Piano di sicurezza POS.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

La commissione, a Sua discrezione, può ritenere superata la prova attitudinale anche solo per una lettera *c)*, *d)*, o *e)* dell'art. 1 della legge n. 46/1990.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexe Elena, di titolo professionale comunitario, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di estetista

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Alexe Elena, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del Diploma di «Cosmetica», conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Estetista»;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1 comma 3, lettera *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista la differenza sostanziale nella formazione rumena rispetto a quella italiana, sia nei contenuti che nella durata, non compensata dall'esperienza professionale, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;

Vista la nota dell'8 giugno 2007, con la quale la sig.ra Alexe Elena ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto il verbale del 9 novembre 2007 della commissione esaminatrice, trasmesso dalla regione Lazio;

Decreta:

Il Diploma di «Cosmeticà», conseguito in Romania, dalla sig.ra Alexe Elena nata il 9 agosto 1952 a Zarnesti (Romania), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2008

Il direttore generale: MARINCIONI

08A01504

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803041/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.